

TC

Proposta di legge "Costituzione di una Commissione d'indagine per gli insediamenti turistici nella zona denominata 'Torre Guaceto' e nell'intero territorio del Comune di Carovigno"

La presente proposta di legge parte dal fatto che a seguito della vicenda di "Torre Guaceto" si è avvertito, da parte dei proponenti, l'esigenza di mettere il Consiglio Regionale nelle condizioni di operare una verifica sul comportamento degli organi della Regione, in relazione alla tutela e all'uso del territorio del comune di Carovigno.

L'indagine che si vuole promuovere deve necessariamente partire da quando all'Ente Regione vennero trasferiti i poteri della materia in questione e precisamente dal 1972 ad oggi.

Non sono pochi, tra l'altro, gli studi e ricerche effettuati anche a livello di Università, per quanto concerne le caratteristiche del territorio in questione e più specificamente della presenza, in esso, di una "zona umida".

Tali studi potranno essere utili alla Commissione d'Indagine anche ai fini dell'intervento della Regione in riferimento all'art. 13 della L.R. 56/80.

Antonio SOMMA

Antonio Somma

Benito PICCIGALLO

B. Piccigallo

Antonio VENTURA

Antonio Ventura

Antonio DELL'AQUILA

Dell'Aquila Antonio

Antonio RICCIATO

A. Ricciato

Giuseppe CASTELLANETA

Giuseppe Castellana

PROPOSTA DI LEGGE

"Costituzione di una Commissione d'indagine per gli insediamenti turistici nella zona denominata 'Torre Guaceto' e nell'intero territorio del comune di Carovigno".

Art. 1

E' costituita a norma dello Statuto della Regione Puglia e del Regolamento interno del Consiglio, una Commissione Consiliare di indagine allo scopo di esaminare la regolarità degli atti e dei provvedimenti prodotti dagli uffici della Giunta Regionale dal 1972 in poi in ordine alle iniziative di insediamento turistico nella zona denominata "Torre Guaceto" e nell'intero territorio del comune di Carovigno.

Art. 2

La Commissione è composta da 11 consiglieri nominati nei modi previsti dall'art. 14 primo comma del Regolamento interno del Consiglio.

Non possono far parte della Commissione i membri della Giunta sul cui operato verte l'indagine.

Art. 3

Il Presidente del Consiglio regionale provvederà entro e non oltre 10 giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollett

tino Ufficiale, all'insediamento della Commissione e destinerà un funzionario all'Ufficio di segreteria della Commissione stessa.

Art. 4

La Commissione elegge nel proprio seno un Presidente e due Vice Presidenti.

In tutte le votazioni in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 5

La Commissione di indagine si avvale dei poteri previsti dal l'art. 34 sesto comma dello Statuto e può richiedere alla Amministrazione comunale interessata informazioni, notizie e documenti da acquisire alla sua istruttoria.

La Commissione presenta la propria relazione conclusiva entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CONSIGLIO REGIONALE P
Trasmesso alla IV^a Commissione
dare permanente il 17-3-81